



**PROCEDURA PUBBLICA DI SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA SELVA - MALTIGNANO**

CAPITOLATO D'ONERI

Art. 1 - Oggetto

Oggetto del presente è la gestione dei seguenti impianti sportivi siti in Maltignano, Via Piano Selva:

- n. 1 campo di calcio ad 11 (G. Leodori), compreso di spogliatoio e tribuna;
- n. 1 campo polivalente (calcetto/tennis) adiacente al predetto “campo di calcio ad 11”.

L'area esterna al complesso destinata a parcheggio per le autovetture è ad uso non esclusivo.

Art. 2 - Scopo

Lo scopo della concessione consiste nella gestione delle strutture sportive per le finalità sportive e sociali che la Concessionaria persegue.

La gestione delle strutture non potrà essere effettuata per altro scopo per cui la concessione è disposta.

Il Comune di Maltignano, nel proporre l'affidamento del servizio oggetto del presente capitolato, si pone i seguenti obiettivi:

- offrire ai cittadini maltignanesi le strutture in buono stato per la pratica delle discipline sportive previste all'interno degli impianti;
- valorizzare appieno gli impianti e le loro potenzialità di aggregazione e socializzazione contribuendo alla qualificazione del territorio.

Art. 3 - Uso dell'impianto

Il Concessionario dovrà utilizzare e fare utilizzare i due campi in modo corretto, usando la diligenza del buon padre di famiglia.

Il Concessionario dovrà osservare tutte le norme di sicurezza, di igiene, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura degli impianti in oggetto.

Art. 4 - Modalità generali di svolgimento del servizio

L'affidamento avverrà ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i, con oneri di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria a carico del concessionario. Il concessionario accetta la struttura sportiva in oggetto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e si impegna ad avviare il servizio in concessione avendo conseguito le necessarie autorizzazioni, permessi e quant'altro necessario sotto il profilo amministrativo, sanitario e tecnico nonché per gli aspetti relativi all'igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro per il funzionamento dell'impianto.

La gestione della struttura prevede l'esecuzione di quanto sarà indicato nell'offerta gestionale e in ogni caso dovrà assicurare i seguenti servizi base:

1. manutenzione ordinaria programmata riferita al servizio di gestione nella sua totalità;
2. interventi obbligatori di manutenzione straordinaria di cui al successivo 12;
3. apertura, chiusura, sorveglianza e custodia dell'impianto nella sua complessità;
4. pulizia dell'intero complesso dato in gestione;
5. cura e manutenzione delle aree verdi e spazi circostanti con esclusione dello sfalcio interno ed esterno dell'erba;
6. direzione amministrativa, tecnica e organizzativa degli impianti
7. diffusione dell'attività sportiva in tutte le specialità praticabili;
8. attività agonistica e non agonistica attraverso la partecipazione a campionati, tornei, gare e manifestazioni sportive;

La gestione sarà condotta dal concessionario in autonomia relativamente agli aspetti di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro nonché di trattamento del personale; saranno in capo al concessionario tutti gli obblighi relativi e le responsabilità.

Per la constatazione e consistenza della struttura, delle caratteristiche dimensionali e qualitativo - tipologiche degli spazi e degli impianti da gestire e mantenere, con riferimento anche alle attività con esse compatibili, **sarà necessario** effettuare sopralluogo presso gli impianti nel giorno indicato dall'Amministrazione comunale e riportato nel bando di gara e documenti ad esso allegati.

Art. 5 - Durata della concessione

La concessione avrà durata di anni 4 (quattro) decorrenti dalla data di stipula del contratto. La consegna in gestione della struttura sportiva da parte dell'Amministrazione comunale sarà formalizzata mediante sottoscrizione di apposita convenzione.

Il corrispettivo a favore del concessionario consisterà nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio da espletare presso le due strutture.

Il Comune si riserva di concedere il rinnovo del servizio per altri quattro anni ai sensi dell' art. 57 comma 5 lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006. In tal caso l'importo complessivo, comprensivo degli eventuali servizi successivi è computato per la determinazione del valore globale del contratto, ed ammonta ad Euro **40.000,00 + Iva**.

In ogni caso è consentita la proroga tecnica qualora, allo scadere del contratto, l'Amministrazione non abbia completato gli atti necessari per la procedura di aggiudicazione.

Art. 6 - Verbali di consistenza e consegna dell'impianto

I locali, gli impianti, le attrezzature, gli arredi per il servizio oggetto di appalto saranno messi a disposizione del concessionario nello stato in cui si trovano.

L'aggiudicataria rimane concessionaria dell'immobile, degli impianti, delle aree e di tutte le attrezzature esistenti, quali risulteranno dai verbali di consistenza e consegna che verranno redatti alla stipula del contratto in contraddittorio tra il responsabile del servizio del Comune ed il concessionario. I verbali sopra citati dovranno essere aggiornati in caso di modifiche, cambiamenti, integrazioni, durante il rapporto di concessione.

E' espressamente vietata ogni forma di utilizzo dell'impianto sportivo diversa da quella prevista nel presente capitolato o la modifica della destinazione d'uso degli spazi presenti nel complesso sportivo.

Eventuali modifiche tese al miglioramento della struttura e del servizio, al di fuori di quanto previsto dal presente capitolato, dovranno essere preventivamente concordate e autorizzate.

Alla riconsegna della struttura, che deve essere lasciata libera da attrezzature e cose in possesso del Concessionario, verrà redatto, in contraddittorio tra le parti analogo verbale di cui al precedente comma 2., con verifica dell'inventario delle attrezzature e dei beni mobili ed immobili. Qualora si ravvisassero danni arrecati a strutture, impianti, attrezzature dovuti ad imperizia, incuria, mancata manutenzione, questi saranno stimati ed addebitati al Concessionario. Il Concessionario è comunque tenuto nel corso della gestione all'immediato reintegro delle attrezzature e dei beni mobili che, per cause a lui riconducibili divenissero inutilizzabili o che venissero rimossi dall'impianto, in modo tale da garantire il pieno e costante svolgimento dell'attività sportiva.

Art. 7 – Assicurazioni

Il concessionario di gestione assume i rischi di responsabilità civile verso terzi rispetto a sé e di terzi utilizzatori degli impianti derivanti dall'uso degli stessi.

Il concessionario di gestione esonera quindi espressamente il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone o cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi momento e modo derivare dall'attività svolta e/o dai rapporti che instaurerà nell'esercizio dell'affidamento della gestione, custodia, vigilanza, manutenzione e di ogni altra attività connessa alla gestione.

Il concessionario di gestione, con effetto dalla data di decorrenza della gestione stessa, si obbliga a stipulare con primario istituto di Assicuratore, e a mantenere in vigore per tutta la durata della gestione, un'adeguata copertura assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi : per danni arrecati a terzi (tra i quali il Comune di Maltignano) e per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all'attività svolta, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alle attività oggetto del

presente affidamento, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa.

Tale copertura dovrà avere un massimale di garanzia non inferiore a: Euro 1.000.000,00 per sinistro, Euro 1.000.000,00 per persona ed Euro 1.000.000,00 per danni a cose (compresi animali e piante).

Il contratto assicurativo dovrà avere efficacia per l'intero periodo di durata della Concessione ed una fotocopia integrale dei documenti contrattuali di compagnia (condizioni generali ed eventuali integrative od aggiuntive) dovrà essere depositata agli uffici competenti prima dell'inizio del servizio. Il concessionario si impegna inoltre a fornire per tempo all'Ente una copia quietanzata dei documenti (atti di quietanza / appendici contrattuali) comprovanti i successivi rinnovi annuali (o per rate di durata inferiore) sino alla definitiva scadenza.

Si precisa che la stipula della predetta polizza viene richiesta esclusivamente per una maggiore tutela dell'Ente appaltante e degli utenti del servizio, pertanto l'eventuale inoperatività totale o parziale della copertura non esonererà in alcun modo il concessionario dalle responsabilità di qualsiasi genere eventualmente ad essa imputabili ai sensi di legge, lasciando in capo alla stessa la piena soddisfazione delle pretese dei danneggiati.

L'Ente sarà quindi tenuto indenne per eventuali danni non coperti dalla polizza assicurativa, ed inoltre le eventuali franchigie e/o scoperti non potranno in nessun caso essere opposte ai danneggiati.

Art. 8 – Documentazione successiva all'affidamento

Oltre a quanto stabilito dall' art. 7, l'aggiudicatario deve far pervenire al Comune i seguenti documenti:

a) atto di nomina delle figure di :

- responsabile della sicurezza ai sensi dell'art. 19 del D.M. 18.03.1996 e smi, concernente "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi";
- responsabile manutenzione degli impianti elettrici e delle strutture edili;
- documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del D.Lgs 81/08;
- nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro (RSPP) e delle figure previste dal D. Lgs. 81/08.

Il concessionario dell'impianto dovrà inoltre eseguire le opere necessarie alla manutenzione ordinaria e ogni singolo intervento dovrà essere riportato annualmente su un libretto delle manutenzioni dove dovrà indicare:

Scheda tipo

Data intervento	Oggetto intervento	Ditta esecutrice	Importo al netto IVA	Attestazione di conformità da parte di UTC

La mancata osservanza di quanto prescritto nel presente articolo comporta la revoca della concessione.

Art. 9 – Soggetti ammessi a partecipare

Sono ammessi a partecipare alla procedura selettiva per la scelta del concessionario i soggetti indicati nel Bando di gara e documenti ad esso allegati.

La mancata osservanza di quanto prescritto nel presente articolo è causa ostativa alla sottoscrizione del contratto di concessione.

Art. 10 - Canone

Il concessionario dovrà corrispondere al Comune, a decorrere dalla sottoscrizione del contratto di gestione, e per tutta la durata della concessione un canone annuo di €5.000,00 oltre IVA, fatto salvo quanto offerto in aumento in sede di gara.

Il canone annuo per la gestione del complesso dovrà essere versato dal concessionario in unica soluzione entro il 30.09. di ogni anno, con rilascio di apposita fatturazione da parte del Comune, fatto salva l'ipotesi dello scomputo previsto dal successivo art. 11.

L'importo del canone annuo di concessione sarà oggetto di offerta in aumento in sede di gara; pertanto il canone annuo che il concessionario dovrà versare con le modalità sopra descritte sarà quello risultante dal verbale di aggiudicazione della gara così come offerto dal concessionario.

Art. 11 - Scomputo del canone per importi relativi ai lavori obbligatori di manutenzione straordinaria

I lavori di cui al punto successivo, dovranno essere obbligatoriamente realizzati secondo il cronoprogramma di cui al progetto esecutivo presentato dall'aggiudicatario della concessione.

Dal canone di concessione annuale, sarà scomputato l'ammontare dei lavori eseguiti annualmente secondo il cronoprogramma approvato dall'Ente, risultante dal progetto autorizzato, approvato e riconosciuto dal Comune di Maltignano. I lavori eseguiti determineranno lo scomputo solo ed esclusivamente dietro presentazione della puntuale rendicontazione documentale (fatture) delle spese sostenute, validata da Ufficio tecnico comunale. In caso in cui il valore dei lavori eseguiti sia superiore all'importo del canone, la differenza verrà scomputata dal canone dell'anno successivo o degli anni successivi.

L'importo massimo delle spese finali dei lavori di manutenzione straordinaria, riconoscibile a scomputo, è pari all'intero ammontare quadriennale del canone fissato, salvo offerta in aumento, oltre IVA. Oltre l'importo suddetto, non saranno riconosciuti al concessionario ulteriori somme a scomputo o alcun indennizzo o risarcimento per eventuali migliorie e lavori aggiuntivi offerti dal concessionario in sede di gara.

Detto canone potrà essere oggetto di rideterminazione a seguito di leggi sopravvenute ovvero di adozione, da parte degli organi comunali competenti, di regolamenti o atti amministrativi in materia di concessioni di impianti sportivi, ovvero di investimenti da parte del Comune relativamente all'impianto sportivo oggetto della presente concessione.

Tutte le opere realizzate, al termine della concessione, passeranno automaticamente di proprietà del Comune senza che il concessionario possa richiedere alcun prezzo o indennizzo.

Art. 12 - Interventi di manutenzione straordinaria obbligatori a carico del concessionario

Il concessionario dovrà eseguire nell'immobile, a propria cura e spese, i lavori di manutenzione straordinaria obbligatori di seguito riportati, comprensivi di oneri accessori tra cui dovranno essere specificati gli oneri per la sicurezza ed IVA.

I predetti lavori sono contenuti nel computo metrico allegato al presente capitolato.

I lavori suddetti dovranno essere realizzati secondo il cronoprogramma contenuto il progetto esecutivo presentato dall'aggiudicatario della concessione ed approvato dal Comune.

La realizzazione delle opere e dei lavori dovrà avvenire nel rispetto del D. Lgs. n. 163/2006, recante "Codice dei contratti pubblici di Lavori, Servizi Forniture" e s.m.i.

Qualora il concessionario intendesse eseguire direttamente i servizi tecnici e/o i lavori con la propria organizzazione d'impresa dovrà essere in possesso dei requisiti necessari per l'esecuzione dei servizi tecnici e/o per i lavori.

A tal fine potrà costituire associazione temporanea di soggetti.

E' facoltà del Comune concedente chiedere ed ottenere cauzione definitiva a garanzia dell'assolvimento degli obblighi di esecuzione delle opere di manutenzione straordinaria.

Entro 30 (trenta) giorni dalla stipula della concessione, il concessionario dovrà presentare il progetto esecutivo delle opere, comprensivo di tutta la documentazione autorizzativa necessaria per eseguire le suddette opere.

Il progetto dovrà essere redatto da tecnico abilitato, corredato del relativo computo metrico estimativo e cronoprogramma di manutenzione straordinaria degli impianti.

Il progetto presentato dovrà essere sottoposto, al parere del Responsabile del Settore Tecnico comunale e se necessario all'approvazione dell'atto deliberativo della Giunta comunale. Trattandosi di intervento su un impianto di proprietà pubblica, il progetto dovrà essere sottoposto, se del caso, dal concessionario, al CONI.

Nel caso di richieste di integrazioni da parte degli uffici, il concessionario dovrà dare riscontro entro il termine di 10 (dieci) giorni.

Entro 10 (dieci) giorni dal rilascio da parte degli uffici comunali competenti del nulla osta, il concessionario dovrà iniziare i lavori secondo il progetto approvato.

I lavori di cui trattasi dovranno necessariamente essere eseguiti da soggetti in possesso della qualificazione richiesta dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici per l'esecuzione delle opere da realizzare, a seconda dell'importo e della tipologia delle stesse. Il nominativo e la documentazione attestante la qualificazione di detti soggetti dovranno essere comunicati e trasmessi al Comune concedente prima dell'inizio dei lavori.

I lavori dovranno essere eseguiti sotto la direzione di un tecnico abilitato, nominato dal concessionario, il cui nominativo dovrà essere comunicato al Comune concedente prima dell'inizio dei lavori; il direttore dei lavori è tenuto a redigere la contabilità secondo la vigente normativa.

I lavori sono sottoposti alla sorveglianza del concedente che comunicherà alla parte concessionaria il nominativo dell'incaricato a detta sorveglianza il quale potrà accedere in qualsiasi momento al cantiere, assistere ai lavori, effettuare ogni tipo di controllo, misurazione, ispezione e prelievo. Il concessionario deve assicurare tutta l'assistenza necessaria all'incaricato preposto dal concedente alla sorveglianza. L'attività di sorveglianza del concedente non esime il concessionario da alcuno degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le opere potranno essere oggetto di collaudo in corso d'opera.

Al termine dei lavori, come da comunicazione del direttore dei lavori, il Comune concedente provvederà ad individuare un collaudatore tecnico - amministrativo che sarà nominato a cura e spese del concessionario, ai sensi dell'art. 215, D.P.R. 207/2010, "Oggetto del collaudo".

Il concessionario non potrà apportare modifiche al progetto approvato. Eventuali varianti di cui all'art. 132 del D. Lgs. 163/2006 potranno essere disposte dalla Direzione Lavori, approvate dal concessionario ed autorizzate dal Comune concedente.

Le varianti al progetto, ancorché comportino delle migliorie, saranno a totale carico del concessionario.

Eventuali imprevisti o cause di forza maggiore che impongano di procrastinare la scadenza dei termini del progetto dovranno essere comunicati al concedente, che si riserva la facoltà di valutarne la fondatezza ed autorizzare il maggior periodo necessario, con possibilità di sospensione del versamento del canone annuale.

Entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dall'ultimazione dei lavori il Direttore dei Lavori dovrà redigere lo stato finale corredato dalle fatture quietanzate delle ditte esecutrici e dei professionisti incaricati per gli eventuali oneri accessori, nonché dalle certificazioni ed i collaudi previsti per norma di legge relativamente ai lavori impiantistici o strutturali.

Entro il termine di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla redazione dello stato finale il collaudatore dovrà emettere il certificato di collaudo tecnico-amministrativo.

Entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla redazione del certificato di collaudo il concedente dovrà verificare l'ammissibilità del certificato di collaudo e provvedere all'accettazione dei lavori eseguiti con conseguente acquisizione delle opere al patrimonio del Comune.

Salvo i lavori autorizzati con la concessione, nessuna modifica, innovazione o trasformazione successiva sarà ammessa senza la preventiva autorizzazione scritta del Comune che, in caso contrario, avrà diritto di pretendere, oltre al risarcimento dei danni, la riduzione in pristino dell'immobile e degli impianti a spese del concessionario.

Art. 13 - Contabilizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria

Il concessionario, entro 30 giorni dall'approvazione del collaudo tecnico amministrativo da parte del Settore Lavori Pubblici, invierà al Comune la documentazione delle spese finali dei lavori regolarmente approvate con il predetto certificato, per l'importo riconosciuto a scomputo e tutti gli effetti fiscali emettendo nei confronti del Comune regolare fattura + iva ai sensi di legge.

I relativi costi sostenuti e certificati saranno portati in detrazione al canone annuo da corrispondersi da parte del concessionario (nella misura massima del 100% dello stesso canone annuo - e in caso siano di importo superiore, dei canoni relativi agli anni successivi - come determinato dall'offerta del concessionario).

Art. 14 - Interventi migliorativi

Potranno essere offerti in sede di gara, i seguenti interventi aggiuntivi e migliorativi:

Lavori su recinzione del campo di gioco ad 11:

Sistemazione di rete metallica perimetrale, con sostituzione di parti ammalorate, e sostituzione paletti.

Stima sommaria Iva esclusa: Euro 5.000,00

Lavori su terreno del campo di gioco ad 11 :

Rifacimento del manto erboso in terra vegetale. Formazione di tappeto erboso in terra vegetale e sabbia silicea miscelata precedentemente, pulita e mista a torba. Sono compresi: il livellamento; la cilindatura con rullo leggero; la concimazione; la seminazione con interrimento del seme e cura del tappeto erboso; l'integrazione della semina nelle zone di minore attecchimento. Spessore tappeto erboso cm 10. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita

Stima sommaria Iva Esclusa: Euro 15.000,00

Lavori e miglorie ulteriori del campo ad 11:

sistemazione pavimentazione esterna; rifacimento illuminazione esterna con acquisto e posa in opera di faretti alogeni

Stima sommaria Iva esclusa: Euro :1.500,00

La realizzazione dei predetti interventi offerti, dovrà essere, in ogni caso, preventivamente autorizzata formalmente per iscritto dall'Amministrazione Comunale che si riserva la facoltà di indicare tempistiche di realizzazione diverse da quelle eventualmente indicate dal Concessionario. Il progetto, da presentarsi entro 30 giorni da stipula della convenzione, e la realizzazione dei medesimi interventi e/o miglorie sono subordinati al rilascio da parte di tutte le autorità e/o Enti competenti delle autorizzazioni e/o concessioni e/o permessi prescritti dalla normativa di riferimento. Allo stesso modo la successiva esecuzione dei lavori dovrà avvenire nel pieno rispetto della normativa di cui al Dlgs 163/2006 e del relativo regolamento di attuazione nonché della normativa in materia di sicurezza e di quella relativa alle coperture assicurative e alle norme previdenziali. Sarà cura del concessionario verificare che la Ditta sia in possesso di tutti i requisiti di cui sopra. Il concessionario sarà altresì responsabile della cura e della verifica dell'esecuzione ad opera d'arte dei lavori. In ogni caso la Ditta procederà all'esecuzione dei lavori dietro la direzione e con il costante coordinamento del competente ufficio tecnico dell'Ente.

Tutte le opere realizzate, al termine della concessione, passeranno automaticamente di proprietà del Comune senza che il concessionario possa richiedere alcun prezzo o indennizzo.

Al termine dei lavori il concessionario si impegna a trasmettere il certificato di regolare esecuzione a firma del direttore dei lavori dell'intervento, accompagnato da idonea documentazione della spesa sostenuta.

Art. 15 - Attrezzature e arredi

Il concessionario provvede a proprie spese alla dotazione delle attrezzature e degli arredi, ulteriori a quelli già installati e in dotazione, che reputerà necessari per il buon svolgimento del servizio, senza nulla pretendere nei confronti dell'Amministrazione. Nessuna attrezzatura consegnata dall'Amministrazione comunale potrà essere dal concessionario alienata o distrutta. Alla data di scadenza della concessione, il concessionario dovrà provvedere alla rimozione delle attrezzature, arredi ed effetti d'uso dallo stesso collocati nell'impianto.

Art. 16 - Personale in servizio

Il Concessionario dovrà effettuare la gestione del servizio con proprio personale, anche volontario, in numero proporzionato al funzionamento dell'impianto e alla tipologia dell'attività svolta.

Il Concessionario dovrà ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori professionali e volontari in base alle disposizioni legislative vigenti in materia di lavoro, sicurezza

sui luoghi di lavoro, di assicurazione sociale e di prevenzione infortuni dando espressamente atto che nessun rapporto di lavoro, ad alcun titolo, si intenderà instaurato fra detto personale e il Comune.

Il Concessionario risponde in ogni caso dell'opera sia del personale assunto che del personale volontario e si impegna a fare osservare a tutti gli addetti alla gestione e ai coadiuvatori la massima diligenza nella utilizzazione e nella conservazione di locali, impianti, attrezzature e dotazioni varie.

Art. 17 - Utilizzo degli impianti

L'aggiudicatario è tenuto a gestire l'impianto sportivo garantendone il massimo utilizzo e la fruibilità secondo criteri propri dell'uso pubblico.

Le modalità di utilizzo degli impianti e di svolgimento delle attività formano parte integrante del progetto gestionale presentato in sede di offerta.

Art. 18 - Disponibilità dell'impianto

Il concessionario metterà a disposizione della Civica Amministrazione, della cittadinanza maltignanense, delle associazioni iscritte all'albo comunale e delle scuole di Maltignano, il complesso sportivo con le seguenti modalità:

- durante tutta la durata della gestione, il Comune di Maltignano, si riserva il diritto di utilizzare le strutture per massimo in totale di n. 5 eventi all'anno, comprensivo sia di attività direttamente organizzate dal Comune senza oneri a suo carico, sia di attività, organizzate da altre società o associazioni, che siano patrocinate dal Comune, con applicazione in quest'ultimo caso di tariffario comunale. Anche in questi casi il concessionario dovrà rendersi disponibile a farsi carico dell'apertura e chiusura della struttura, della sua sorveglianza e pulizia.
- le scuole di ogni ordine e grado, avranno disponibilità di utilizzo dell'impianto per lo svolgimento dell'attività scolastica, nell'ambito di un progetto concordato con le scuole, gli organi competenti della Civica Amministrazione e il concessionario.

In ottemperanza con quanto previsto dal D.Lgs.81/08 – art. 26 sarà redatto all'atto della stipula del contratto un documento unico di valutazione del rischio di interferenze per le attività indicate.

. Art. 19 -Tariffe e proventi

Per l'affidamento della gestione delle strutture concesse il concessionario incasserà direttamente i proventi derivanti dalla gestione degli impianti a copertura dei costi di gestione. Le tariffe attualmente vigenti, sono quelle approvate dal Comune con deliberazione di G.C. n. 53 del 16.07.2015 e sono le seguenti:

A) Campo polivalente di Via Selva

1. tariffa per calcetto 50€ora (sia con illuminazione che senza illuminazione)
2. tariffa tennis 10€ora per il singolo/ 20€euro ora per il doppio (sia con illuminazione che senza illuminazione)
3. tariffa per singola manifestazione /torneo con patrocinio dell'Ente: riduzione del 50% rispetto alla tariffa fissata

B) Campo Sportivo "Leodori"

1. tariffa base per singola partita 150€
2. tariffa per associazioni sportive aventi la sede legale nel territorio Comunale (che favoriscano le attività giovanili fino alla maggiore età e/o che svolgano attività agonistica e che si impegnino a lasciare puliti gli spogliatoi ed a tracciare le linee che delimitano le aree del campo da gioco) = Euro 40 per singola partita

Le tariffe, fissate annualmente, possono essere variate dall'Amministrazione Comunale, sentito il Concessionario.

Dette tariffe comunali sono esposte a cura del Concessionario, in luogo visibile al pubblico.

Il concessionario di gestione dovrà rilasciare apposita ricevuta agli utilizzatori attestante il pagamento della tariffa citata e tenere la documentazione relativa a tutti gli introiti effettuati a disposizione dell'Amministrazione Comunale.

Sarà stabilito di comune accordo, con l'Amministrazione Comunale, l'orario di apertura e chiusura degli impianti.

Art. 20 - Utenze

Tutte le utenze (acqua, luce e gas) relative alla gestione delle strutture concesse sono a carico dell'Ente entro il limite dell'importo annuale di Euro 3.000,00 (somma corrispondente alla spesa relativa alle utenze dei due impianti, pagata nel corso del 2014).

Il concessionario aggiudicatario ha l'obbligo di effettuare su richiesta dell'Ente entro il 31 luglio di ciascun anno il rimborso dei **canoni eccedenti** relativi alle utenze concernenti i due impianti.

Il concessionario di gestione si obbliga espressamente a mettere in atto ogni intervento o strumento possibile, sia di ordine tecnico che sotto il profilo delle verifiche della sorveglianza e controllo per un contenimento ed una razionalizzazione delle spese energetiche

Art. 21 - Oneri a carico del Concessionario

Il Concessionario dovrà :

- a) prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per iniziative atte a promuovere le attività sportive che il Comune proporrà di attuare, in accordo fra le parti, nel corso di ogni anno;
- b) applicare le tariffe stabilite dall'Amministrazione per l'utilizzo degli impianti da parte degli utenti;
- c) concedere libero gratuito accesso al pubblico per assistere a manifestazioni che saranno eventualmente organizzate dal Comune;
- c) praticare le quote agevolate per quegli utenti che l'Amministrazione comunale eventualmente potrà indicare;
- d) concedere entro il limite massimo di n. 5 eventi l'anno, l'uso delle strutture per attività organizzate gratuitamente dal Comune o da privati autorizzati e patrocinati dal Comune secondo il tariffario comunale.

Sono, altresì , a carico del Concessionario:

- le spese necessarie per le attività di guardiana, pulizia, funzionamento e custodia delle strutture, sollevando il Comune da ogni responsabilità relativa ai rapporti fra il Concessionario medesimo e i propri collaboratori, con specifica deroga a quanto previsto dall'art. 1676 del Codice Civile.
- Fatte salve le spese di energia elettrica, gas ed acqua sino all'importo di Euro 3.000,00 annui le quali rimangono a carico del Comune, le spese ulteriori per le utenze sono a carico del Concessionario, il quale provvederà ad effettuare rimborso entro il 31 luglio di ogni anno su richiesta del Comune previo inoltro di rendiconto annuale.
- le spese di manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti la quale dovrà essere effettuata nel rispetto delle norme CEE e di quelle antincendio, secondo le direttive del Comune, da registrarsi sul libretto di manutenzione ordinaria, annualmente vistato dall'Ufficio tecnico comunale.
- Gli interventi di manutenzione straordinaria e aggiuntivi/migliorie previsti nei precedenti articoli 12 e 14.

Il Concessionario si impegna e si obbliga di mantenere, comunque, gli impianti concessi in perfetto stato di efficienza e conservazione, così da poterlo riconsegnare al concedente, al termine della concessione in perfetto stato di funzionalità .

E' a carico del concessionario, inoltre, la pulizia il decoro e la corretta ed appropriata utilizzazione degli immobili e delle attrezzature annesse.

Inoltre saranno poste a carico del Concessionario tutte le spese necessarie per il ripristino delle strutture nelle condizioni esistenti all'inizio del presente affidamento, salvo il normale deterioramento.

Art. 22 - Rendiconto

Entro il 31 luglio di ogni anno, l'affidatario presenta all'Amministrazione Comunale il rendiconto economico della gestione dell'esercizio precedente.

Il rendiconto economico deve essere accompagnato da una breve relazione illustrativa dell'andamento gestionale e dei risultati ottenuti nelle varie attività.

Del rendiconto risponde ad ogni effetto di legge il legale rappresentante dell'affidatario sia in sede civile che in sede penale.

L'amministrazione può chiedere spiegazioni, documentazioni, eseguire ispezioni e controlli.

Art. 23 - Sub-concessione e modificazione impianto

Il Concessionario non potrà sub-concedere in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, quanto forma oggetto della concessione in oggetto senza apposita formale autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

Non potranno, altresì, essere apportate innovazioni e modificazioni agli impianti oggetto della presente concessione, senza specifica autorizzazione formale dell'Amministrazione Comunale.

Se tali modificazioni od innovazioni dovessero richiedere prove usabilità, agibilità ed omologazione dell'impianto, il Concessionario dovrà acquisirle a sua cura e spese.

Art. 24 - Pubblicità commerciale

Il Concessionario è autorizzato ad effettuare in forma visiva la pubblicità commerciale all'interno degli impianti oggetto della concessione osservando tutte le prescrizioni regolamentari e leggi vigenti. Il programma completo della pubblicità e qualsiasi sua modificazione dovranno essere comunicati ai servizi tributari comunali; l'installazione di strutture ed impianti per la pubblicità visiva (tabelloni, striscioni, stendardi, schermi, ecc.) è subordinata all'autorizzazione dell'Amministrazione. Il Concessionario è tenuto ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni.

Resta a carico del Concessionario l'onere delle imposte sulla pubblicità determinato a norma di legge e di regolamento comunale.

In deroga al precedente art. 23 è data facoltà al Concessionario di sub-concedere l'esercizio della pubblicità commerciale.

Il Concessionario dovrà comunicare le generalità ed i requisiti dell'eventuale sub-Concessionario per il necessario gradimento.

Il sub-Concessionario ed il Concessionario rispondono solidalmente del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi con il suddetto esercizio.

Art.25 - Ispezioni e controllo

Il Comune potrà ordinare ed effettuare ispezioni e controlli in qualsiasi momento, senza preavviso e senza che il concedente possa frapporre rifiuto o impedimento alcuno.

Eventuali inadempienze saranno ritenute lievi o gravi a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale.

Per le infrazioni lievi è prevista l'applicazione di una penale con la sola formalità della contestazione dell'addebito e della determinazione del Responsabile del Servizio che ne determinerà la misura, con un minimo da Euro 50 a Euro 500.

Per le infrazioni gravi con particolare riguardo alla pulizia ed al decoro, il Comune si riserva la facoltà di adottare misure più severe, non esclusa la revoca dell'affidamento, con apposita determinazione del Responsabile del Servizio, previa contestazione degli addebiti e con applicazione di una penale minima di Euro 500.

Art. 26 –Servizi di supporto/migliorativi

Il Concessionario di Gestione, può istituire servizi di supporto/migliorativi a favore degli utenti frequentanti le strutture concesse come ad es. l'installazione di distributori automatici ecc...

Per la realizzazione di servizi di supporto e/o migliorativi, il concessionario di Gestione dovrà richiedere ed ottenere tutte le autorizzazioni necessarie.

Resta inteso che per le eventuali migliorie, apportate e acquisite al patrimonio comunale, il Concessionario di Gestione non potrà pretendere a qualsiasi titolo indennizzo o rimborso dall'Amministrazione Comunale.

Art. 27 - Risoluzione

- Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali e a quanto stabilito dal precedente art. 13, l'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di risolvere il contratto con tutte le conseguenze che detta risoluzione comporta, sia di legge, sia previste dalle disposizioni del presente capitolato, nelle seguenti ipotesi:

- qualora si verificassero da parte del concessionario di gestione tali da rendere insoddisfacente il servizio in funzione dei particolari scopi cui è destinato;
- in caso di inosservanza delle norme igienico – sanitarie nella conduzione del servizio e mancata ottemperanza agli obblighi previsti in materia di sicurezza di cui al precedente art. 8 e 15;
- in caso di mancata presentazione del progetto esecutivo e di mancata realizzazione delle opere di manutenzione straordinaria e di mancata presentazione del progetto delle migliorie e di mancata realizzazione delle predette migliorie offerte in sede di gara, di cui agli artt. 11, 12 e 14
- in caso di mancato rimborso delle utenze (oltre i tremila Euro annui) previsto dal precedente articolo 19;
- in caso di apertura di una procedura di fallimento a carico dell'affidatario o in caso di scioglimento dell'Associazione concessionaria, dovuta a qualsiasi causa;
- in caso di mancato rilascio di ricevuta agli utilizzatori;
- in caso di subconcessione:
- per interruzione non motivata del servizio;
- per inadempienze reiterate, accertate e debitamente rilevate dall'Amministrazione Comunale ;

La risoluzione deve essere comunicata al concessionario gestore con raccomandata A.R.

In caso di risoluzione del contratto il Comune potrà scegliere o di far proseguire il servizio fino al periodo di mesi tre dall'avviso di risoluzione alle stesse condizioni oppure affidare immediatamente il servizio a terzi per il periodo di tempo necessario a procedere al nuovo affidamento.

Il Comune di Maltignano si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di dichiarare unilateralmente risolto il contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse. Tale facoltà dovrà essere preceduta da un preavviso scritto, con la motivazione della revoca, da notificarsi dal Comune di Maltignano almeno sei mesi prima.

Art. 28 - Norme applicabili

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente capitolato si intendono richiamate le disposizioni di legge e i regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.

Art. 29 - Definizione delle controversie

Tutte le controversie di natura tecnica, amministrativa e giuridica, che dovessero sorgere tra Ente appaltante e impresa aggiudicataria saranno deferite al giudice ordinario. Foro competente è quello di Ascoli Piceno

Art. 30- - Trattamento dei dati personali

Il soggetto aggiudicatario sarà direttamente responsabile, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, del trattamento dei dati personali degli utenti di cui venga in qualunque modo a conoscenza nell'espletamento del servizio. L'utilizzo dei dati in parola dovrà avvenire esclusivamente nell'ambito e per i fini istituzionali dell'Amministrazione Comunale di Maltignano.

Allegati:

- Computo metrico estimativo dei lavori di manutenzione straordinaria